

Revoca dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata per la gestione del percolato prodotto da un deposito di rifiuti posto nel sottosuolo

T.A.R. Toscana, Sez. II 20 giugno 2022, n. 838 - Testori, pres.; Cacciari, est. - Alia Servizi Ambientali S.p.A. (avv. Grazzini) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Presenza di percolato originato dall'infiltrazione di acqua meteorica nel terreno - Captazione e immissione in pubblica fognatura - Autorizzazione unica ambientale - Revoca.

(Omissis)

FATTO

1. L'impresa Alia Servizi Ambientali S.p.A. (nel seguito: "Alia") è concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dell'Autorità d'Ambito Toscana Centro - ATO Toscana Centro, con la quale ha stipulato il relativo contratto di servizio. In questo contesto essa gestisce un sito posto nella località Bosco ai Ronchi, nel Comune di Scarperia e San Piero, che in passato è stato utilizzato dal Comune di Firenze per far fronte a situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani e nel cui sottosuolo è stato depositato un ammasso di rifiuti. Tra i suoi compiti vi è quello di controllare il percolato originato dall'infiltrazione di acqua meteorica nel terreno, provvedendo alla sua captazione e all'immissione in pubblica fognatura in base a una convenzione stipulata con l'impresa Publicacqua s.p.a., gestore del servizio idrico integrato. L'autorizzazione unica ambientale che, da ultimo, le è stata rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12391 del 22 novembre 2016 fissa vincoli allo scarico in funzione delle capacità di trattamento dell'impianto al quale la condotta è diretta (depuratore di Rabatta, nel Comune di Borgo San Lorenzo). In primo luogo insiste un vincolo quantitativo di portata fissato nella misura di un litro al secondo; in secondo luogo, sussiste l'obbligo di rispettare i parametri analitici previsti dalle tabelle dell'allegato 5, Parte III, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per alcuni dei quali come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, COD e solidi sospesi totali, sono stabiliti limiti in deroga a quelli tabellari.

Laddove lo scarico in fognatura superi i limiti di portata per un aumento del percolato a causa dell'incremento delle piogge, un meccanismo automatico di controllo gestito da Publicacqua S.p.a. lo blocca; ove i livelli di concentrazione analitica indicati nell'autorizzazione unica ambientale si avvicinano ai valori di soglia, la stessa Alia interviene manualmente bloccando lo scarico. Quando quest'ultimo viene bloccato il percolato è dirottato verso un sistema composto da sei vasche di contenimento temporanee, delle quali solo due sono provviste di impermeabilizzazione. Una volta venute meno le condizioni ostative il percolato, temporaneamente deviato nelle vasche, viene immesso nella fognatura.

Lo scarico del percolato nella pubblica fognatura fu assentito con autorizzazione allo scarico n. 49 del 6 maggio 2004 rilasciata al Comune di Firenze dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 del Medio Valdarno, cui sono seguite le autorizzazioni nn. 202 del 29 dicembre 2008 e 215 del 2 dicembre 2009. Alle autorizzazioni dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha fatto seguito l'Autorizzazione n. 149 del 21 agosto 2013 rilasciata al Comune di Firenze dall'Autorità Idrica Toscana, che impone di rispettare le prescrizioni contenute nel parere di Publicacqua n. 38957 del 31 luglio 2013 il quale, oltre a recepire le prescrizioni contenute nel parere precedente, rileva espressamente che "la ditta non pretratta i reflui prima della loro immissione in fognatura".

Infine è intervenuta la citata autorizzazione unica ambientale rilasciata con atto SUAP n. 113 del 28 novembre 2016, di recepimento del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12391/2016. Questa impone il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Publicacqua n. 46820/2016 che richiama il precedente parere favorevole; attesta ancora una volta che "i reflui non subiscono nessun processo di pretrattamento prima dell'immissione in fognatura" e impone il rispetto di una serie di prescrizioni inerenti, tra l'altro, i limiti allo scarico, il volume massimo scaricabile, la portata massima istantanea (un litro al secondo) e i tempi di immissione in rete.

Il sito di Bosco ai Ronchi è stato inserito nell'anagrafe dei siti da sottoporre a bonifica, come necessitante di "bonifica a medio termine", dal Piano Regionale delle Bonifiche approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 384 del 21 dicembre 1999. Successivamente il Piano Provinciale di Bonifica dei siti inquinati, terzo stralcio, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 46 del 5 aprile 2004, ha identificato il sito con codice FI062, sul quale portare a termine il procedimento di bonifica.

Il Comune di Firenze ha quindi attivato il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, ed eseguito la caratterizzazione del sito e la procedura di analisi del rischio sito specifica per la predisposizione del progetto preliminare di bonifica; i risultati delle indagini sono stati approvati nella



Conferenza dei Servizi del 29 gennaio 2004.

Il progetto preliminare di bonifica, con le integrazioni richieste dalla Provincia di Firenze e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (in seguito anche "Agenzia"), è infine stato approvato con determinazione 30 dicembre 2006, n. 537, dal Comune di San Piero a Sieve e sulla base del medesimo il Comune di Firenze ha predisposto il progetto operativo di messa in sicurezza permanente, valutato nella conferenza dei servizi svolta il 6 dicembre 2012. In tale sede l'Agenzia ha chiesto una radicale rivalutazione del progetto presentato, finalizzata all'abbassamento del battente del percolato all'interno della 'ex discarica' e alla predisposizione di una copertura tecnica della superficie soprastante l'ammasso dei rifiuti, con le caratteristiche indicate nel d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. La Conferenza dei Servizi è stata quindi sospesa in attesa delle integrazioni progettuali richieste al Comune di Firenze, che sono state trasmesse il 19 aprile 2013 e giudicate non sufficienti dall'Agenzia.

2. La Procura della Repubblica di Firenze, con nota 1° febbraio 2018 n. 25, ha reso nota alla Regione Toscana l'attivazione di un procedimento penale iniziato a seguito di accertamenti condotti presso la discarica in questione, nel corso dei quali sono state rilevate plurime difformità nell'azione di Alia rispetto a quanto autorizzato e, in particolare, l'illecito utilizzo di tutti i laghetti compresi quelli non impermeabilizzati. Il progetto di bonifica approvato prevede che questi ultimi vengano utilizzati in via assolutamente eccezionale ma le indagini hanno accertato che da anni il percolato destinato allo scarico nella fognatura viene abitualmente immesso in tutti i laghetti. Sono inoltre stati accertati l'omessa estrazione del percolato, in quanto i pozzi destinati a tal scopo vengono attivati in modo discontinuo; un deficit nella gestione delle acque meteoriche con carattere strutturale, in quanto la discarica manca dei sistemi di regimazione delle stesse, e la gestione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi identificati con codice CER 190899 e/o 170506 costituiti da t. 4,14 di fanghi derivanti dalla sedimentazione del percolato nei laghetti, smaltiti illecitamente con conferimento alla discarica di Case Passerini che non è autorizzata a riceverli.

A seguito della comunicazione la Regione ha chiesto all'Agenzia un parere in ordine alle conseguenze lesive per l'ambiente derivanti dal ripetuto scarico del percolato nel suolo non impermeabilizzato. L'Agenzia ha risposto con nota 8 maggio 2018 n. 32566 rilevando che la comunicazione della Procura contiene già tutte le informazioni e gli elementi utili per valutare la situazione ai fini del decidere, rendendo anche noto di non avere svolto ulteriori accertamenti oltre quelli già effettuati su delega dell'Autorità Giudiziaria.

3. In esito ad accertamenti svolti sul sito il Comune di Scarperia e San Piero, con ordinanza n. 11 del 21 maggio 2018, ha ordinato ad Alia di rimuovere e smaltire o avviare al recupero i rifiuti liquidi presenti nei quattro laghetti non impermeabilizzati e di presentare un piano di investigazione dell'area per verificare se i terreni sottostanti e circostanti fossero stati contaminati. Alia, con nota 18 settembre 2018, ha rappresentato di avere avviato le operazioni necessarie ad adempiere l'ordinanza.

La Regione, per parte sua, con decreto dirigenziale 17 maggio 2018 n. 7467, sulla base dei medesimi accertamenti ha diffidato Alia a rispettare puntualmente le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica ambientale contestando, in particolare, l'illecito utilizzo dei laghetti, soprattutto quelli non impermeabilizzati, posto che in tali bacini il refluo subirebbe un pretrattamento vietato dal provvedimento e si configurerebbe un illecito scarico sul suolo ex art. 103 d.lgs. n. 152/2006; l'omessa estrazione del percolato; deficit strutturali delle acque meteoriche e gestione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi identificati con codice CER 190899 e/o 170506.

4. Il 10 luglio 2018 Alia ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale chiedendo l'aumento del valore della portata istantanea massima. L'istanza è stata dichiarata irricevibile per il mancato pagamento di oneri fiscali ed è stata reiterata in data 8 settembre 2018.

La Regione, con nota 19 ottobre 2018 n. 485639, ha comunicato ad Alia l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica ambientale; quest'ultima ha presentato le proprie osservazioni ma la prima, con decreto dirigenziale n. 12975 del 31 luglio 2019, ha egualmente proceduto alla revoca. Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2019 e depositato 19 novembre 2019, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituite la Regione Toscana e l'Agenzia chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza dell'8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto della presente controversia è la revoca dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata alla ricorrente per la gestione del percolato prodotto da un deposito di rifiuti posto nel sottosuolo di un sito nel Comune di Scarperia e San Piero, utilizzato in passato dal Comune di Firenze per situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani. La revoca è motivata dal fatto che alcuni accertamenti condotti in loco per ordine della Procura della Repubblica di Firenze hanno fatto emergere diverse difformità rispetto ai titoli autorizzativi vigenti. Si tratta anzitutto dell'illecito utilizzo delle vasche di contenimento, in particolare delle quattro che non sono impermeabilizzate e che avrebbero dovuto essere oggetto di utilizzo eccezionale, mentre da anni il percolato destinato allo scarico nella fognatura viene abitualmente immesso in tutti i laghetti e ogni operazione volta a deviare il percolato in quelli non impermeabilizzati integrerebbe la



fattispecie di scarico illecito al suolo vietata dall'articolo 103 del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre i pozzi di estrazione del percolato vengono attivati in modo discontinuo con periodo di fermo prolungato talvolta per mesi, mentre il percolato estratto presenta caratteristiche qualitative che non consentono lo scarico diretto in fognatura: i pozzi quindi vengono spesso disattivati per non superare il limite indicato nell'autorizzazione unica ambientale. La discarica manca poi dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche e, inoltre, vengono gestiti abusivamente rifiuti speciali non pericolosi identificabili con i codici CER 190899 e CER 170506, costituiti da t. 4,14 di fanghi derivanti dalla sedimentazione del percolato nei laghetti illecitamente smaltiti con il conferimento nella discarica di Case Passerini, che non è autorizzata a riceverli.

1.1 Lamenta la ricorrente, con primo motivo di doglianza, difetto di istruttoria poiché nel provvedimento impugnato sarebbe stato riprodotto pedissequamente il contenuto della nota trasmessa dalla Procura della Repubblica alla Regione, senza mettere in relazione le asserite difformità ivi riscontrate (cioè l'utilizzo dei laghetti) con il quadro autorizzativo effettivo né con le osservazioni e la documentazione introdotte nel procedimento. La Regione in particolare avrebbe ommesso di considerare le risultanze del procedimento di bonifica in corso, da cui emergerebbe che l'utilizzo dei laghetti è espressamente autorizzato. Le indagini degli organi inquirenti non potrebbero essere poste a base della revoca dell'autorizzazione unica ambientale poiché si tratta di atti privi di certezza e di stabilità. Se si riconoscesse legittimo che l'Amministrazione trasformi in atti definitivi di accertamento quelle che sono mere indagini degli organi inquirenti si realizzerebbe il paradosso di attribuire alle indagini una forza espansiva extrapenale, addirittura superiore a quella loro riconosciuta dalle norme penali.

Le considerazioni riportate nella nota della Procura, secondo cui per i quattro laghetti sprovvisti di impermeabilizzazione il progetto prevedeva un utilizzo "veramente eccezionale se non praticamente nullo", erano in realtà riferite solamente ad una modalità di utilizzo del sistema e cioè all'ipotesi di superamento dei limiti qualitativi, ma non all'ipotesi della 'deviazione' del percolato a causa del raggiungimento della quota di scolmo.

Il provvedimento inoltre recepisce la posizione manifestata dall'Agenzia senza considerare che questa, nell'ambito del procedimento di bonifica, aveva espresso parere favorevole al progetto proprio a seguito di integrazioni progettuali che il Comune di Firenze aveva introdotto in esito ad alcune richieste di chiarimenti sul sistema di gestione dei laghetti del percolato, effettuate dalla stessa Agenzia. Questa nel procedimento di bonifica avrebbe validato le modalità di gestione dell'eccesso di percolato con un evidente effetto autorizzativo mentre, contraddittoriamente, si è espressa per la revoca dell'autorizzazione unica ambientale. Questa posizione, acriticamente recepita dalla Regione Toscana nel provvedimento impugnato, non sarebbe coerente con le risultanze dell'istruttoria e denota carenza di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento non terrebbe conto nemmeno delle osservazioni presentate da essa ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca e nemmeno quanto da lei comunicato con le note trasmesse il 18 ed il 28 settembre 2018 al Comune di Scarperia e San Piero e alla Regione, in riscontro all'ordinanza sindacale n. 11 del 21 maggio 2018, ossia che dei quattro bacini non impermeabilizzati (i nn. 2, 3, 4 e 6) veniva utilizzato solo il n. 6 in cui, conformemente a quanto previsto dal progetto preliminare di messa in sicurezza permanente del sito, approvato dallo stesso Comune con determinazione n. 537/2006, sono state temporaneamente indirizzate le punte di produzione del percolato connesse con periodi di intense precipitazioni che la fognatura non era in grado di ricevere, nel rispetto dei regimi di scarico in fognatura imposti da Publiacqua. Dalle analisi eseguite sui campionamenti del percolato del bacino 6 è risultato che esso, oltre a non essere pericoloso in quanto caratterizzato dal codice CER 190703 (percolato di discarica), rispetta non solo i valori limite per lo scarico in pubblica fognatura ma anche quelli per lo scarico in acque superficiali. Su quattro bacini non impermeabilizzati il percolato è contenuto solo nel bacino n. 6 (con caratteristiche tali da poter essere scaricato in acque superficiali), mentre nel bacino n. 3 è presente acqua piovana e i bacini nn. 2 e 4 sono vuoti.

Inoltre, deduce la ricorrente, le analisi che ha comunicato escluderebbero rischi di contaminazione del suolo.

Con secondo motivo la ricorrente rileva che il sistema di gestione del percolato è previsto nel Progetto Preliminare di bonifica approvato dal Comune di Scarperia e San Piero il quale possiede effetto autorizzativo. Il progetto indica esplicitamente la possibilità di utilizzare tutti i bacini con la funzione di scolmo, in funzione del sistema di apertura e chiusura dell'allacciamento fognario, per consentire la regolamentazione dello scarico in pubblica fognatura secondo le indicazioni ed i limiti imposti da Publiacqua. Le risultanze della bonifica erano acquisite nel procedimento di revoca dell'autorizzazione unica ambientale. Nulla di tutto ciò, si duole la ricorrente, sarebbe stato valutato dalla Regione Toscana. La normativa di settore non opererebbe alcuna distinzione tra il progetto preliminare e quello definitivo ricollegando l'effetto autorizzativo, indistintamente, al progetto di bonifica e di messa in sicurezza che abbia ricevuto l'approvazione dell'ente territoriale competente, rilasciata nel caso di specie con determinazione del Comune di San Piero a Sieve n. 537/2006. Non sarebbe rilevante il fatto che il procedimento di bonifica non è concluso poiché è tuttora pendente con pieno dispiegarsi, a dire della ricorrente, dell'effetto autorizzativo derivante dall'approvazione del progetto preliminare.

Con terzo motivo la ricorrente rileva che nel corso del subentro alle precedenti autorizzazioni l'Amministrazione intimata sarebbe stata messa a conoscenza del sistema di gestione del percolato e, pertanto, si sarebbe prodotto un legittimo affidamento circa la correttezza nella gestione del refluo, che il provvedimento di revoca non ha rispettato. Sia il Comune



sia essa ricorrente, nel richiedere l'autorizzazione allo scarico, hanno messo a conoscenza l'Amministrazione del sistema di gestione del percolato: il primo con l'allegazione della planimetria dei laghetti all'istanza per il rilascio della prima autorizzazione chiesta ad ATO3, ed essa ricorrente comunicando nell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione la presenza di un sistema di controllo delle acque di scarico "mediante pluviometro e sistema di telecontrollo" ed allegando la planimetria del sistema dei laghetti.

Con quarto motivo la ricorrente si duole dell'asserita illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone l'effetto, intrinsecamente irrazionale, di precludere in modo totale e definitivo la possibilità di far defluire il percolato nella condotta fognaria, anche quando non vi siano le condizioni che impongono il "troppo pieno". Se la Regione era convinta di poter considerare tale processo incompatibile con l'autorizzazione unica ambientale, avrebbe potuto limitare il divieto a quest'ultimo ad esempio prescrivendo che il percolato deviato nei laghetti non fosse reimpresso in fognatura e smaltito come rifiuto. Sarebbe irragionevole vietare completamente lo scarico anche quando è completamente conforme all'autorizzazione.

Con quinto motivo ricorda che l'articolo 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l'Autorità amministrativa competente, laddove ravvisi una violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, può disporre la sospensione dell'autorizzazione stessa e, nei casi più gravi, la revoca. Nel caso di specie il principio di gradualità nell'esercizio dei poteri sanzionatori espresso da questa norma sarebbe stato disatteso poiché è stata disposta direttamente la sanzione più grave e definitiva, costituita dalla revoca dell'autorizzazione in essere da oltre dieci anni; l'utilizzo dei laghetti è essenziale per la gestione ordinata del sito; non è stato valutato che sussistevano gli estremi per convertire d'ufficio il procedimento di revoca in un procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ambientale e, inoltre, nella fattispecie non si è verificato alcun pregiudizio per l'ambiente.

1.2 La Regione e l'Agenzia, con unica memoria difensiva, eccepiscono in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della seconda poiché la sua partecipazione al procedimento amministrativo sarebbe espressione di attività istruttoria in ausilio all'ente pubblico competente per l'emanazione del provvedimento finale. Si tratterebbe pertanto di attività meramente endoprocedimentale priva di contenuto provvedimentoale autonomo.

Nel merito, replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, si prescinde dalla trattazione dell'eccezione preliminare formulata dalle resistenti.

2.1 Il primo motivo è privo di fondamento.

2.1.1 Sotto i profili procedimentale ed istruttorio non può essere rimproverato alcunché alla Regione poiché essa non si è "appiattita" sulle posizioni espresse dalla Procura nella comunicazione del 1° febbraio 2018 ma si è attivata in via autonoma, da un lato inviando un'apposita diffida alla ricorrente cui non è seguito alcun riscontro e, dall'altro, chiedendo un parere tecnico all'Agenzia la quale ha riferito che tale nota conteneva già tutti gli elementi idonei ad assumere una decisione amministrativa in merito. Gli accertamenti svolti erano cioè esaurientemente rappresentativi della situazione fattuale e la ricorrente non ne contesta le risultanze, limitandosi genericamente ad affermare che si tratterebbe di mere indagini degli organi inquirenti. Ma in questa sede non si tratta di valutare atti di indagine penale al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di reato; la citata comunicazione della Procura della Repubblica, in uno con la nota dell'Agenzia 8 maggio 2018 inoltrata alla Regione, si configurano come "rapporti" aventi piena attitudine ad avviare il conseguente procedimento amministrativo. La ricorrente non solo non li impugna con querela di falso, come sarebbe stato necessario trattandosi di atti pubblici fidejacenti, ma nemmeno ne contesta il contenuto.

2.1.2 Dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca la ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni basate sul progetto preliminare di bonifica che era stato approvato dal Comune di San Piero a Sieve. Il provvedimento regionale impugnato (pag. 5, capoversi terzo e quarto) mostra che queste, contrariamente a quanto la ricorrente lamenta, sono state prese in considerazione e motivatamente disattese rilevando, in particolare, che il procedimento di bonifica non era ancora concluso. A questo proposito va richiamato il principio in base al quale l'Amministrazione non può ritenersi tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni del privato introdotte ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990, n. 241/1990, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto finale (C.d.S. II, 20 febbraio 2020 n. 1306; T.A.R. Lazio, Roma, III, 3 giugno 2021 n. 6554; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 4 agosto 2020 n. 3500).

Va anche rilevato che dopo l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata alla ricorrente la Regione ha chiesto un nuovo parere all'Agenzia ed interpellato anche Publiacqua per avere chiarimenti su quanto disposto nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata originariamente (a Quadrifoglio s.p.a., dante causa dell'odierna ricorrente) dall'Autorità Idrica Toscana.

Quanto sopra dimostra che la Regione ha svolto un proprio autonomo ruolo istruttorio senza recepire acriticamente i contenuti della citata nota della Procura della Repubblica e valutando autonomamente i fatti.

2.1.3 Le autorizzazioni rilasciate alla ricorrente non l'hanno abilitata ad utilizzare i bacini per lo scarico del percolato. Come correttamente replica la difesa delle resistenti, in alcuno dei provvedimenti abilitativi rilasciati alla ricorrente è evincibile tale prescrizione e sotto questo profilo il provvedimento regionale appare privo di vizi.

2.1.4 La motivazione della decisione assunta dalla Regione è esaurientemente descritta nel provvedimento con riguardo al fatto, si ripete non contestato, che il percolato destinato allo scarico in fognatura veniva usualmente immesso in tutti i

laghetti, compresi in quelli sprovvisti di impermeabilizzazione nonostante il loro utilizzo dovesse essere assolutamente eccezionale. Questa prassi configura un illecito scarico nel suolo ed è sufficiente ragione per la revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ricorrente. Il richiamo all'eccezionalità nell'utilizzo delle vasche non impermeabilizzate contenuto nell'integrazione alla relazione tecnico descrittiva del progetto preliminare di bonifica non è infatti una mera formula di stile o un *obiter dictum* poiché è nozione di comune esperienza, tanto più per chi professionalmente pratica lo smaltimento dei rifiuti, che l'accumulo di percolato in vasche di contenimento a diretto contatto con il suolo può cagionare inquinamento.

2.1.5 Non vi è contraddittorietà nei pareri espressi dall'Agenzia poiché quello di cui alla nota 29 novembre 2006, pur considerando la documentazione integrativa come esaustiva, ha carattere favorevole a condizione che nel progetto definitivo sia prodotto un documento di analisi di rischio poiché "il modello concettuale definitivo... non è condivisibile ed è carente nella sito specificità". Ma, soprattutto, non si esprime in alcun modo sull'autorizzazione all'utilizzo delle vasche di contenimento prive di impermeabilizzazione per lo stoccaggio del percolato.

2.2 Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

L'ottavo periodo del comma 7 dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006, recita che "ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente". Non sono quindi conferenti gli argomenti proposti dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni circa l'avvenuta approvazione del (solo) progetto preliminare di bonifica, poiché l'effetto sostitutivo delle autorizzazioni consegue all'approvazione del progetto operativo, e non di quello preliminare, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Un progetto di messa in sicurezza permanente è stato approvato dalla conferenza di servizi svolta il 5 marzo 2020, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato, il quale peraltro al punto "D) Gestione scarico percolato" non prevede l'utilizzo delle vasche prive di impermeabilizzazione.

2.3 Quanto al terzo motivo, alcun legittimo affidamento può essere insorto nella ricorrente dalla mera trasmissione della planimetria dei laghetti al momento dell'originaria richiesta di autorizzazione unica ambientale, in assenza di consenso alla possibilità di stoccare il percolato nei laghetti.

2.4 Quanto al quarto motivo, come correttamente replica la difesa delle resistenti sarebbe irragionevole e dannoso per la tutela dell'ambiente continuare a consentire lo sversamento del percolato in vasche prive di impermeabilizzazione, con conseguente pericolo di inquinamento del suolo, come effettuato dalla ricorrente.

2.5 Anche il quinto motivo deve essere respinto poiché prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione unica ambientale, la Regione ha diffidato la ricorrente al rispetto delle prescrizioni e ha proceduto alla revoca essendo mancata l'ottemperanza da parte di quest'ultima. Risulta quindi rispettato il principio di gradualità posto dall'articolo 130 del d.lgs. n. 152/2006.

3. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese processuali vengono tuttavia compensate in ragione della complessità della fattispecie affrontata.

(*Omissis*)